



- la resistente si è costituita ed ha dedotto che: 1) l'erroneità del debito così come quantificato dalla ricorrente, in quanto la transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. conclusa nell'ambito del piano certificava il debito tributario complessivo in euro 1.858.174,25; 2) il ritardo nell'attività liquidatoria è dovuto all'inerzia del precedente liquidatore nominato (poi dimessosi in data 23/10/2018), il quale ha omesso le attività essenziali per la realizzazione della parte preponderante dell'attivo (cessione dell'azienda e vendita di un compendio immobiliare industriale per un valore stimato di euro 2.100.000,00, corrispondente a circa il 50% del fabbisogno concordatario), impedendo quindi di fatto la corretta esecuzione del concordato; 3) sulla base delle iniziative intraprese dal nuovo liquidatore, vi sono concrete prospettive di esecuzione del concordato e di soddisfacimento dei creditori, con conseguente non sussistenza di un grave inadempimento;
- all'udienza in data 17/06/2019 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze;

Ritenuto che:

- a) La risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni ex art. 186 L.F. presuppone che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente i creditori privilegiati (Cfr. Cass 11885/2014, e da ultimo Cass. 18738/2018).
- b) L'art. 186 L.F. fa un rinvio esplicito al concetto codicistico (nel senso sotteso all'art. 1455 c.c.) di "grave inadempimento", elemento che diviene pertanto sia presupposto sostanziale per l'accoglimento della domanda e il cui accertamento, stante le peculiarità dello strumento concordatario, deve tradursi in una doppia verifica: a) prima, che il grave pregiudizio sia affermato ed effettivamente subito da chi agisce per la risoluzione del concordato (c.d. *prius*); b) poi che un detto pregiudizio riguardi in modo esiziale le stesse obbligazioni discendenti dall'omologazione del concordato, nel senso di riflettersi sull'equilibrio e sul fondamento dell'impianto obbligatorio così come ridisegnato dall'accettazione e successiva omologa del concordato (c.d. *posterius*).
- c) Opina il collegio che nel caso in esame non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione.
- d) Va premesso che la cifra riportata da parte ricorrente non trova riscontro né nel piano concordatario né nella documentazione allegata allo stesso (transazione fiscale e certificazioni di credito rilasciate dallo stesso ente impositore e dall'agente di riscossione) – circostanza rilevata anche dal Commissario Giudiziale nella propria relazione – e che il credito tributario complessivo rilevante ai fini concordatari sia pari a euro 1.858.174,25, oltre a euro 236.595,19 di debito verso l'agente della riscossione.
- e) Ciò premesso, in merito al profilo del ritardo nell'adempimento del concordato – sicuramente rilevante, atteso che fin dall'omologa non è stato compiuto alcun pagamento – il collegio non può esimersi dal rilevare che esso sia dovuto principalmente a vicende che riguardano non tanto il piano in sé, bensì l'attività degli organi della Procedura (inclusa la necessità di sostituzione del precedente liquidatore, dimissionario, con gli inevitabili



ritardi che il subentro di nuovi Organi in seno alla Procedura determina). Senza entrare nel merito sulla opportunità o meno delle scelte operate dal precedente liquidatore, va sottolineato come lo stesso precedente liquidatore, nella relazione del 26/07/2018, abbia dato atto che l'attività liquidatoria a partire dal 2015 fino al giugno 2018 abbia subito un freno, sulla base di asserite criticità inerenti in realtà a fattori esterni al piano (su tutti, la stagnazione del mercato immobiliare). Sul punto, quindi, non può affermarsi che il ritardo attenga alla inidoneità del piano a realizzare gli obiettivi di soddisfacimento dei creditori, tenuto anche conto che, quantomeno, il nuovo liquidatore ha espresso una prognosi diversa, e motivata, in merito alla concreta prospettiva di esecuzione e sulla possibilità di garantire il soddisfacimento dei crediti.

- f) Quanto all'asserito pregiudizio al credito vantato dalla ricorrente Agenzia delle Entrate – Riscossione, Il collegio condivide la valutazione – sostenuta anche dal Commissario Giudiziale- secondo cui la prosecuzione dell'attività liquidatoria (cessione dell'azienda, con conseguente riscatto dell'immobile industriale attualmente oggetto di leasing, e successiva vendita competitiva dello stesso) consentirà presumibilmente il pieno soddisfacimento del credito vantato dalla ricorrente. Sul punto, è sufficiente constatare che il valore di mercato dell'immobile (la cui stima iniziale, pari a euro 2.100.000, è stata sostanzialmente confermata da una nuova perizia del 19 febbraio 2019), appare già da solo sufficiente a coprire tale credito, tale per cui non è allo stato nemmeno possibile ipotizzare il futuro verificarsi di un inadempimento in tale senso;
- g) In termini generali, comunque, lo scostamento da tra attivo preconizzato e attivo realizzato (dovuto soprattutto al minor realizzo di crediti commerciali ed alla diminuzione del valore delle rimanenze di magazzino) non appare allo stato idoneo a compromettere il complessivo assetto sinallagmatico del piano, così come esposto nelle conclusioni della relazione di aggiornamento del Liquidatore – valutazione condivisa anche dal Commissario Giudiziale -; tale valutazione, infatti, potrebbe essere compiutamente operata solo qualora, all'esito delle principali attività liquidatorie previste dal piano (che, allo stato, hanno avuto solo un iniziale principio di esecuzione), venisse accertata la impossibilità di realizzare le principali poste attive e la conseguente inidoneità del piano a soddisfare in modo pieno i crediti privilegiati e in modo non irrilevante i chirografari;
- h) La verifica delle operazioni di liquidazione, allo stato attuale, non ha accertato l'impossibilità, o quantomeno la palese inadeguatezza, di tali attività nella realizzazione degli obiettivi posti dal piano; la ricorrente non ha, in relazione a tale profilo, allegato o provato elementi idonei a fondare una diversa valutazione dei fatti;
- i) In conclusione, le domande di parte ricorrente devono essere rigettate;
- j) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo;

P.Q.M.

visto l'art. 162, l.f.

- 1) **Respinge** la domanda di risoluzione del concordato preventivo ZILIANI CARLO SRL depositata in data 04/04/2019 da AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE.



TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE

- 2) Condanna AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE alla rifusione in favore di SRL delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 19/06/2019.

Il Giudice Relatore

Dott. Stefano Aldo Tiberti

Il Presidente

Dott. Stefano Brusati

Depositato in cancelleria

oggi, **19 GIU. 2019**

IL CANCELLIERE
(*Maria Rosa GATTI*)